Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob
ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58 come successivamente modificato ("TUF") e degli artt. 130 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti").

ISAGRO S.P.A.

1. Premessa

In data 31 luglio 2019, Giorgio Basile, Maria Camilla Filippini Battistelli, Alessandra Basile e Riccardo Basile (questi ultimi, congiuntamente con Giorgio Basile, i "**Soci di Maggioranza**") e Gowan Company LLC ("**Gowan**") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "**Patto**") volto ad apportare alcune modifiche agli statuti sociali di Piemme S.r.l. ("**Piemme**") e Holdisa S.r.l. ("**Holdisa**") in tema di trasferimento delle partecipazioni, prevedendo a tal fine accordi per l'esercizio del voto nelle rispettive assemblee.

Il presente estratto indica, ove applicabile e in quanto compatibile, le informazioni richieste ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti.

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni contenute nel Patto che rilevano ai sensi dell'art. 122 TUF sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 122, comma 1, TUF, in quanto aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee di Piemme e Holdisa. La prima, tramite Holdisa, controlla indirettamente Isagro S.p.A., una società con sede legale in Milano, Via Caldera 21, partita IVA 09497920158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1300947 ("**Isagro**"), che ha azioni ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. Più precisamente, alla data del presente estratto, il capitale sociale sottoscritto e versato di Isagro è pari a Euro 24.961.207,65, rappresentato da n. 24.549.960 azioni ordinarie e n. 14.174.919 azioni Sviluppo senza diritto di voto. Le azioni ordinarie e le azioni Sviluppo sono entrambe prive di valore nominale.

Gli impegni di voto hanno ad oggetto l'approvazione di modificazioni agli statuti di Piemme ed Holdisa che incidono sul regime di trasferibilità delle rispettive partecipazioni.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno ad oggetto:

i. le quote rappresentative del 100% del capitale sociale di Piemme; tutte le quote di Piemme conferite nel Patto sono munite del diritto di voto e attribuiscono, nel complesso, il 100% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di Piemme;

ii. le quote rappresentative del 100% del capitale sociale di Holdisa; tutte le quote di Holdisa conferite nel Patto sono munite del diritto di voto e attribuiscono, nel complesso, il 100% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di Holdisa.

Alla data del presente estratto:

- Piemme è una società di diritto italiano con sede in Milano, Via Caldera n. 21, capitale sociale Euro 220.000, iscritta al Registro Imprese di Milano e codice fiscale n. 12177730152, società che detiene la maggioranza delle azioni con diritto di voto di Holdisa.
- Holdisa è una società di diritto italiano con sede in Milano, Via Caldera n. 21, capitale sociale Euro 21.000.000, iscritta al Registro Imprese di Milano e codice fiscale n. 08397110969.
- Holdisa detiene n. 13.174.000 azioni ordinarie di Isagro, che rappresentano complessivamente il 53,662% del capitale sociale con diritto di voto.

4. Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari dagli stessi detenuti

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto vincolano i Soci di Maggioranza e Gowan.

La tabella che segue indica ciascuno dei partecipanti al Patto (i "**Partecipanti**"), nonché la percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta in Piemme e Holdisa e che sono integralmente conferite al Patto.

Soci di Piemme	% del capitale sociale di Piemme
Giorgio Basile	37.57%
Maria Camilla Filippini Battistelli	21,93%
Alessandra Basile	20%
Riccardo Basile	20%
Gowan	0,5%

Soci di Holdisa	% del capitale sociale di Holdisa
Piemme	51%
Gowan	49%

Attualmente Isagro è controllata, ai sensi dell'art. 93 del TUF, da Piemme attraverso Holdisa, di cui detiene il 51% del capitale con diritto di voto; a sua volta, Holdisa detiene il 53,662% delle azioni con diritto di voto di Isagro.

Infine, si ricorda che, in attuazione delle pattuizioni dall'accordo quadro stipulato in data 30 luglio 2013 tra Piemme, Gowan e Isagro, sono state in precedenza adottate nello statuto di Holdisa disposizioni statutarie aventi ad oggetto la composizione degli organi di amministrazione e di controllo di Isagro e obblighi di preventiva consultazione in merito a decisioni che riguardano Isagro (tali disposizioni sono più ampiamente descritte nell'estratto da ultimo pubblicato sul sito www.isagro.com in data 3 aprile 2019). L'accordo quadro è stato risolto dalle parti in data 31 luglio 2019. Le disposizioni sopra indicate continuano ad essere vigenti ed efficaci in quanto contenute nello statuto di Holdisa.

5. Contenuto del Patto

Il Patto contiene vincoli e accordi per l'esercizio del voto nelle assemblee di Piemme e Holdisa al fine di inserire alcune modifiche inerenti il trasferimento delle relative partecipazioni, come di seguito meglio descritto.

(a) Statuto di Piemme:

- inserimento di alcuni divieti di trasferimento a carico dei soci diversi da un socio Gowan (con tale definizione intendendosi Gowan e qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla la stessa, che è dalla stessa controllata o che è soggetta al medesimo controllo al quale Gowan è soggetta) delle proprie quote i) per tutto il periodo che intercorre tra il 31 luglio 2019 e il 31 gennaio 2020 (incluso), fatta esclusiva eccezione per i trasferimenti consentiti (cioè i trasferimenti infragruppo o i trasferimenti, per atto tra vivi, ai discendenti in linea retta, al coniuge, ai fratelli ed ai genitori) e per il caso in cui tutti i soci diversi dal socio Gowan cedano congiuntamente a un unico soggetto acquirente a fronte di un corrispettivo in denaro tutte le proprie quote nella società per una partecipazione complessiva oggetto di cessione pari al 99,5% del capitale sociale e ii) per tutto il periodo che intercorre tra il 1 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2035 (incluso), fatta esclusiva eccezione per i trasferimenti consentiti, come sopra definiti, e per il caso in cui i soci diversi da un socio Gowan cedano congiuntamente a un unico soggetto acquirente a fronte di un corrispettivo in denaro le proprie quote nella società per una partecipazione complessiva oggetto di cessione pari o superiore al 51% del capitale sociale. Per tutto il periodo che intercorre tra il 31 luglio 2019 e il 31 dicembre 2035 (incluso) i soci non possono sottoporre a gravame le quote da essi detenute nella società.

- inserimento di un diritto di co-vendita esercitabile nel caso in cui i) uno o più soci, in seguito al ricevimento di un'offerta vincolante, intendano trasferire a un qualsiasi soggetto terzo una o più quote che complessivamente rappresentano una percentuale pari o superiore al 50% del capitale della società o che, comunque, attribuiscono la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria nelle deliberazioni sulla nomina e revoca degli amministratori della Società (la "Partecipazione di Controllo"); ii) il trasferimento della Partecipazione di Controllo non integri un trasferimento consentito, come sopra definito; iii) i soci beneficiari abbiano rinunziato per iscritto al diritto di prelazione ad essi spettante o, comunque, non abbiano esercitato tale diritto di prelazione nei termini ivi previsti; iv) il terzo abbia ricevuto il gradimento dell'organo amministrativo. Qualora ricorrano le circostanze sopra indicate, gli altri soci diversi dal socio trasferente potranno esercitare un diritto di co-vendita per cedere e trasferire al terzo la piena proprietà, libera da ogni gravame (fatta eccezione per i gravami che dovessero essere eventualmente accettati per iscritto dal terzo), di tutte (e non meno di tutte) le quote da loro detenute a tale ad un prezzo in denaro che, salvo diverso accordo scritto tra i soci trasferenti e gli altri soci, sarà pari al valore di liquidazione in caso di recesso delle quote oggetto di co-vendita alla data di esecuzione del trasferimento della partecipazione di controllo al terzo da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 2473, comma 3, cod. civ., senza premi di maggioranza e sconti di minoranza.

- inserimento di un corrispondente diritto di trascinamento, nei medesimi casi di cui sopra, oltre che nel caso in cui gli altri soci abbiano rinunziato per iscritto al diritto di co-vendita ad essi spettante o, comunque, non abbiano esercitato tale diritto di co-vendita nei termini ivi previsti, ai sensi del quale ciascuno dei soci trasferenti avrà il diritto di richiedere a tutti gli altri soci, i quali saranno obbligati ad adempiere, di trasferire al terzo la piena proprietà, libera da ogni gravame (eccezione fatta per i gravami eventualmente accettati per iscritto dal terzo), di tutte (e non meno di tutte) le quote possedute dagli altri soci a tale data un prezzo in denaro

che, salvo diverso accordo scritto tra i soci trasferenti e gli altri soci, sarà pari al valore di liquidazione in caso di recesso delle quote oggetto di trascinamento alla data di esecuzione del trasferimento della partecipazione di controllo al terzo da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 2473, comma 3, cod. civ., senza premi di maggioranza e sconti di minoranza.

(b) Statuto di Holdisa:

- inserimento di una definizione di Evento di Exit indicante qualsiasi caso in cui un soggetto terzo i) venga a detenere a qualunque titolo e in qualunque modo una quota almeno pari o superiore al 50% del capitale sociale di Piemme o società risultanti da fusioni o scissioni di Piemme, ivi compreso in conseguenza di qualsiasi sottoscrizione o trasferimento di quote (o dell'esercizio di diritti che danno diritto di sottoscrivere o acquistare quote), a titolo oneroso o gratuito, *mortis causa o inter vivos*, per successione universale o individuale (ivi inclusi, senza limitazione, per atti od operazioni di acquisto, aumento di capitale, permuta, fusione, scissione, conferimento, cessioni di ramo d'azienda, donazione o successione); e/o ii) venga a disporre a qualunque titolo (ivi incluso, senza limitazione alcuna, per effetto di pegno o usufrutto su quote) di una percentuale pari o superiore al 50% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria di Piemme nelle deliberazioni sulla nomina e revoca degli amministratori; e/o iii) risulti titolare di particolari diritti in materia di amministrazione di Piemme ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ.

- inserimento di un'opzione di acquisto, nel caso in cui si verifichi un Evento di Exit, a favore di Piemme che avrà, quindi il diritto (ma non l'obbligo) di acquistare dagli altri soci, che in tal caso avranno l'obbligo (ma non il diritto) di vendere e trasferire a Piemme, la piena proprietà libera da ogni gravame, di tutte (e non meno di tutte) le quote da essi possedute nella società a tale data.

- inserimento di una corrispondente opzione di vendita, nel caso in cui si sia verificato un Evento di Exit e Piemme non abbia esercitato l'opzione di acquisto entro il periodo di esercizio con le modalità stabilite ovvero per qualsiasi motivo, entro la scadenza del trentesimo giorno lavorativo successivo alla data in cui si è verificato dall'Evento di Exit, l'esecuzione dell'acquisto delle quote oggetto di opzione da parte di Piemme ai sensi dell'opzione di acquisto non sia stata integralmente perfezionata e il prezzo non sia stato integralmente pagato agli altri soci, a favore degli stessi altri soci i quali avranno il diritto (ma non l'obbligo) di vendere e traferire a Piemme, che in tal caso avrà l'obbligo (ma non il diritto) di acquistare dagli altri soci, la piena proprietà libera da ogni gravame, di tutte (e non meno di tutte) le quote oggetto di opzione.

- inserimento di una clausola di determinazione del prezzo omnicomprensivo che Piemme, in caso di esercizio dell'opzione di vendita o dell'opzione di acquisto, dovrà corrispondere agli altri soci, alla data di esecuzione, per l'acquisto di tutte le quote oggetto di opzione, il quale sarà pari a:

  i) nel caso in cui l'Evento di Exit sia conseguenza di una cessione qualificata (con ciò intendendosi la cessione di quote di Piemme che complessivamente rappresentano il 99,5% del capitale sociale di Piemme dai componenti della famiglia Basile o società del Gruppo Basile

a un soggetto terzo che sia conclusa ed eseguita, a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro, entro e non oltre il 31 gennaio 2020), il più elevato tra (a) da un lato, un importo pari a (a1) Euro 19.000.0000 (diciannove milioni), nel caso in cui il prezzo che è stato o dovrà essere pagato dal soggetto terzo per l'acquisto delle quote pari al 99,5% del capitale sociale di Piemme sia complessivamente superiore a Euro 20.000.0000 (venti milioni) ovvero Euro (a2) 18.000.0000 (diciotto milioni), nel caso in cui il prezzo che è stato o dovrà essere pagato dal soggetto terzo per l'acquisto delle quote pari al 99,5% del capitale sociale di Piemme sia complessivamente pari o inferiore a Euro 20.000.0000 (venti milioni) e (b) dall'altro, un importo pari al valore di liquidazione in caso di recesso delle quote oggetto di opzione alla data di esecuzione secondo i criteri di cui all'art. 2473, comma 3, cod. civ., senza premi di maggioranza e sconti di minoranza (il "Valore Equo");

ii) in qualsiasi caso in cui l'Evento di Exit consegua a un trasferimento *inter vivos* di quote di Piemme a titolo oneroso diverso da una cessione qualificata, il più elevato tra: (a) un importo da determinarsi moltiplicando l'equity value della Società calcolato in misura proporzionale al valore attribuito all'intera partecipazione di Piemme in Holdisa nell'ambito del trasferimento od operazione che ha dato luogo ad un Evento di Exit per la percentuale del capitale sociale della Società rappresentato dalle quote oggetto di opzione, fermo restando che, nel caso in cui l'Evento di Exit sia conseguenza di una pluralità di trasferimenti od operazioni che sono riconducibili a un accordo unitario o che comunque sono state pattuite dai componenti della famiglia Basile o da società del Gruppo Basile in un periodo di 12 mesi, si farà a tal fine riferimento all'Equity Value della Società più elevato tra quelli pattuiti in tali trasferimenti od operazioni; e (b) un importo pari al Valore Equo;

iii) qualora l'Evento di Exit sia costituito da un trasferimento di quote *inter vivos* a titolo gratuito, *mortis causa*, ovvero dall'attribuzione di particolari diritti in materia di amministrazione di Piemme ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ., o da qualsiasi altra operazione o circostanza diversa da quelle di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii), il Prezzo sarà pari al Valore Equo.

In attuazione degli impegni assunti nel Patto, le modificazioni agli statuti di Holdisa e Piemme state approvate dalle rispettive assemblee in data 31 luglio 2019 (per una più ampia descrizione delle disposizioni adottate, si rinvia ai rispettivi statuti).

Inoltre, fermo quanto descritto ai punti 5 (a) e 5 (b) che precedono, il Patto prevede anche l'impegno dei Soci di Maggioranza e di Gowan a negoziare e discutere in buona fede ulteriori modifiche agli statuti di Piemme e Holdisa al fine di rendere quest'ultimi maggiormente conformi allo statuto vigente di Isagro.

6. Soggetto che in virtù del Patto esercita il controllo di Isagro

Il Patto non contiene previsioni che possano comportare una variazione del controllo di Isagro che, pertanto, continuerà a essere esercitato da Piemme.

7. Durata del Patto

Il Patto sarà efficace a partire dalla data del suo perfezionamento (avvenuto in data 31 luglio 2019) fino alla prima delle seguenti date:

(i) l’adempimento di tutti gli impegni indicati nel precedente punto 5 del presente estratto; e

(ii) il 31 dicembre 2020.

Il patto non contiene pattuizioni di rinnovo allo scioglimento, né di recesso.

8. Condizioni sospensive

Attualmente non vi sono condizioni sospensive.

9. Clausole penali e organi del Patto

Non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto.

Non sono previsti organi del Patto.

10. Soggetto presso il quale le azioni saranno depositate

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni.

11. Pubblicità del Patto

Il Patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano mediante trasmissione telematica in data 2 agosto 2019, prot. n. 367589/2019 e viene pubblicato per estratto sul quotidiano *Italia Oggi* in data 3 agosto 2019 e sul sito www.isagro.com (sezione Investor Relations/Avvisi obbligatori).

Il presente estratto viene messo disposizione del pubblico sul sito internet www.isagro.com (sezione “Investor Relations / Avvisi Obbligatori”).